SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 176

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 29 luglio 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1996, n. 397.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1996.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano. Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 23 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, quinta e sesta tranche . . Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 24 maggio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e del «Palio di Feltre». Pag. 6

DECRETO 17 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano. Pag. 7

DECRETO 17 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 8

DECRETO 22 luglio 1996.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei cerini S/69 e iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi . . . Pag. 9

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Agri.Comm. - Consorzio agricolo commerciale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Albettone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 12

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa olivicoltori dell'Alto Garda (Riviera degli Olivi) - COAG», in Brenzone, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 13

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CVP Service - Soc. coop. a r.l.», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 13

DECRETO 11 luglio 1996.

Determinazione, per l'anno 1996, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino . . . . Pag. 13

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Elettra a r.l., in Foggia. Pag. 14

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Mirafiore a r.l., in Lucera Pag. 14

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Costaraba a r.l., in Foggia Pag. 15

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Azalea a r.l., in Margherita di Savoia . . . . Pag. 15

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Iris a r.l., in Foggia. Pag. 15

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Primavera a r.l., in San Severo . . . . Pag. 16

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Sant'Anna a r.l., in Cerignola . . . . Pag 16

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Edera a r.l., in Manfredonia . . . . Pag. 17

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Alba a r.l., in Foggia. Pag. 17

DECRETO 20 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Zodiaco 72 a r.l.», in Paliano . . . . Pag. 17

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 22 luglio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Fosider alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 18

DECRETO 22 luglio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Corum Italia alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 18

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindaci ordinari della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano . . . . Pag. 19

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 24 giugno 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Alcione Juniana», in Roma . . . . Pag. 20

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 18 luglio 1996.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1996 concernente: «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale» . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la IPM Group S.p.a. . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a. . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Determinazioni in materia tariffaria . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL). Pag. 25

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1996.

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova . . . . Pag 27

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag 28

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 15 luglio 1996, n. D-62.

Determinazione e corresponsione a titolo di anticipo degli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito concernente i semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni integrative e di modifica della circolare ministeriale n. D/1289/95, del 28 novembre 1995 Pag. 36

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

CIRCOLARE n. 18.

Norme di attuazione del regime di compensazione ai produttori di carni bovine per i capi macellati dal 1° maggio 1996 al 15 agosto 1996. . . . . Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Erezione in ente morale della Fondazione «de Foucauld padre Carlo», in Cittadella . . . . Pag. 54

Annullamento dell'atto di nomina di alcuni componenti del consiglio d'amministrazione e di una deliberazione del consiglio medesimo della Fondazione Levi Montalcini, in Roma, nonché modificazioni allo statuto della stessa Pag. 54

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, a conseguire un legato. Pag. 54

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione di alcune istituzioni scolastiche nell'elenco di quelle idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale Pag. 54

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 54

Ministero del commercio con l'estero: Adeguamento della circolare 15 maggio 1996, n. 807441, alla proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale . . . . Pag. 55

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 26 luglio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag 55

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1995. Pag. 55

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996. Pag. 57

Regione Sardegna: Variante al piano regolatore del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax. Pag. 60

Provincia di Ancona: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Jesi e Senigallia . . . . Pag. 60

Università di Pavia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 60

Università di Salerno: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 60

Università di Trieste: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag 60

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Roma». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 19 giugno 1996). Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dall'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) **in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: *a)* le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, *b)* l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.**

Accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996, sottoscritti il 2 luglio 1996.

96A4773

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1996, n. 397.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga della gestione commissariale dell'ICE

1. La gestione commissariale di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero e, comunque, non oltre il 31 luglio 1997.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1996.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99;

Considerato che il Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, il Consiglio informale di Verona del 12 aprile 1996 e l'Ecofin del 3 giugno 1996 hanno fissato tappe e modalità per la realizzazione dell'unificazione economico monetaria, con l'introduzione della moneta unica europea (Euro) per il 1° gennaio 1999;

Considerato che l'introduzione dell'Euro avrà conseguenze di grande rilievo per l'Unione europea e che è opportuno per l'Italia adottare tutte le iniziative utili a realizzare tempestivamente le condizioni per l'adesione all'unione monetaria;

Ritenuto che:

per tutti i Paesi membri dell'Unione economica e monetaria si pone il problema di definire immediatamente tempi e modalità per programmare l'adozione dell'Euro, allo scopo di trovarsi adeguatamente preparati al momento dell'adesione all'unione monetaria;

al momento il lavoro in Italia è iniziato lungo tre direttrici:

a) presso il Ministero del tesoro è stato istituito un gruppo di lavoro per l'adeguamento della struttura finanziaria pubblica all'introduzione dell'Euro;

b) presso la Banca d'Italia opera un comitato di coordinamento per l'Unione economica e monetaria, supportato da un segretariato che ha già compiuto un'analisi dei progetti da realizzare nell'area della politica monetaria, secondo il percorso stabilito dall'IME;

c) presso l'associazione tra le banche e le aziende di credito (ABI) è stato avviato un progetto relativo all'unificazione economico monetaria;

si pone pertanto, soprattutto in questa fase di forte rilancio della politica di convergenza italiana verso gli obiettivi dell'unificazioneeconomico monetaria, l'esigenza di un deciso impulso per coordinare la preparazione dell'Italia, assicurando l'unitarietà dell'azione ed il collegamento sinergico tra le varie iniziative;

in considerazione della complessità tecnico-giuridica del progetto, che coinvolge l'intera struttura pubblica e tutti i settori dell'economia, il Ministero del tesoro si trova nella posizione più idonea per coordinare le diverse iniziative a livello nazionale e per approntare gli strumenti necessari alla gestione dei rapporti con le istituzioni comunitarie;

è pertanto necessario che sia il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a coordinare

tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 giugno 1996;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, cura il coordinamento di tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il Ministro del tesoro istituirà un comitato di indirizzo strategico, presieduto da un Sottosegretario e composto da rappresentanti di vertice delle altre amministrazioni dello Stato e delle principali istituzioni pubbliche competenti, nonché da pubblici e privati rappresentanti dell'economia, della finanza e del mondo delle imprese.

3. Il Ministro del tesoro definirà inoltre l'articolazione organizzativa del comitato di indirizzo strategico, con l'istituzione di organismi più ristretti di esecuzione e di segretariato, tenendo conto della natura e delle funzioni dei soggetti coinvolti e valutando con particolare attenzione i profili dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano all'introduzione dell'Euro.

4. Il Governo si impegna ad adottare le iniziative legislative, regolamentari e amministrative che si rendano necessarie per perseguire compiutamente e tempestivamente gli obiettivi contemplati nella presente direttiva.

Roma, 27 giugno 1996

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 383

96A4899

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1996 e 5 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 26 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4875

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e del «Palio di Feltre».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e del «Palio di Feltre» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e del «Palio di Feltre» con con inizio il 27 maggio 1996, si concluderà il 4 agosto 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di £. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 4 agosto 1996, alle ore 18.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 agosto 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verranno effettuate le operazioni di abbinamento dei primi otto biglietti estratti vincenti con i quattro film finalisti del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e con i quattro quartieri partecipanti al «Palio di Feltre».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al film 1° classificato nel «Film festival di Giffoni Valle Piana», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sara attribuito al biglietto abbinato al quartiere 1° classificato nel «Palio di Feltre»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Film festival» ed il «Palio di Feltre» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» nella classifica del «Film festival» si effettuerà il sorteggio fra i film classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo nel caso di giudizio «ex-aequo» di più film e di più quartieri, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei film e dei quartieri giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai film ed ai quartieri in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai film ed ai quartieri, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e del «Palio di Feltre» manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 30 luglio 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 4 agosto 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 1° agosto 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94

96A4863

DECRETO 17 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 34/96 del 24 giugno 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 21 giugno 1996 per consentire indifferibili interventi di ristrutturazione dell'archivio magnetico per fermo tecnico del sistema LSX 5040 e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 21 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4775

DECRETO 17 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sicilia e per la Calabria hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio delle imposte dirette di Termini Imerese in data 15 giugno 1996;

ufficio del registro e ufficio dell imposte dirette di Pantelleria nei giorni 17 e 18 giugno 1996;

ufficio del registro successioni e ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania nei giorni 21 e 22 giugno 1996;

ufficio I.V.A. di Reggio Calabria e ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 22 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezioni staccate di Trapani e di Caltanissetta, ufficio del registro, ufficio delle imposte dirette e sezione staccata dell'ufficio delle imposte dirette di Caltanissetta, ufficio delle imposte dirette di Trapani nei giorni 28 e 29 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria in data 29 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Agrigento e ufficio del registro di Agrigento nei giorni 1° e 2 luglio 1996;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Termini Imerese in data 15 giugno 1996;

ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Pantelleria nei giorni 17 e 18 giugno 1996;

ufficio del registro successioni e ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania nei giorni 21 e 22 giugno 1996;

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 22 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezioni staccate di Trapani e di Caltanissetta, ufficio del registro, ufficio delle imposte dirette e sezione staccata dell'ufficio delle imposte dirette di Caltanissetta, ufficio delle imposte dirette di Trapani nei giorni 28 e 29 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Agrigento e ufficio del registro di Agrigento nei giorni 1° e 2 luglio 1996.

Regione Calabria:

ufficio I.V.A. di Reggio Calabria in data 22 giugno 1996;

direzione regionale delle entrate per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria in data 29 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4776

DECRETO 22 luglio 1996.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei cerini S/80 e iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1995, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995, concernente l'iscrizione della tariffa di vendita al pubblico di tre nuovi fiammiferi e determinazione delle loro aliquote di imposta di fabbricazione;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 31 maggio 1996 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi, effettuate dalla società P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;

Viste le proposte presentate in data 12 aprile e 26 giugno 1996 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Considerata l'esigenza di procedere all'iscrizione in tariffa dei tre nuovi tipi di fiammiferi di cui sopra denominati «KM Camino Maxi», «KM Europa» e «KM Casa» prodotti dalla fabbrica KM Zundholz International Karl Muller Gmbh di Meckesheim/Germany;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere alla revisione della tariffa di

vendita al pubblico di un tipo di fiammifero ed alla rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione su tutti i fiammiferi di normale produzione e pubblicitari omaggio e nominativi commercializzati in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, i nuovi tipi di condizionamento di fiammifero, denominati «KM Camino Maxi», «KM Europa» e «KM Casa» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) «KM Camino Maxi» - scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 195;
lunghezza con capocchia: mm 200;
diametro: mm 5;
tolleranza massima misure: 4%;
diametro capocchia minimo: mm 4;
diametro capocchia massimo: mm 6;
capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 220 × 65 × 22;
grammatura cartoncino: g 400 al mq;
ruvido: striscie sui due lati di mm 220 × 22;
tolleranza del contenuto: 3%;

b) «KM Casa» - scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 47;
lunghezza con capocchia: mm 48;
diametro: mm 2,2 × 2,2;
tolleranza massima misure: 2%;
diametro capocchia minimo: mm 2,5;
diametro capocchia massimo: mm 3,5;
capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 57 × 56 × 23;
grammatura cartoncino: g 400 al mq;
ruvido: striscie sui due lati di mm 57 × 22;
tolleranza del contenuto: 4%;

c) «KM Europa» - bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: 1ª fila mm 55,2 - 2ª fila mm 47;
lunghezza con capocchia: 1ª fila mm 56,2 - 2ª fila mm 48;
larghezza: mm 4 × 1,2;
tolleranza massima misure: 2%;
diametro capocchia minimo: mm 2,5;
diametro capocchia massimo: mm 3;
capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 50 × 55 × 5;
grammatura cartoncino: g 260 al mq;
ruvido: striscia di mm 50 × 8.

I prezzi di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Camino Maxi», «KM Casa» e «KM Europa».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

50) colore «rosso-giallo», con legenda «KM Camino Maxi» in basso, per la scatola di cartoncino «KM Camino Maxi» con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo;

51) colore «rosso pompeiano» con legenda «KM Casa» in basso, per la scatola di cartoncino «KM Casa» con 100 fiammiferi di legno paraffinato amorfo;

52) colore «verde-grigio», con legenda «KM Europa» in basso, per la bustina di cartoncino «KM Europa» contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammifero «KM Camino Maxi», «KM Casa» e «KM Europa», rispettivamente, le marche indicate all'art. 1 ai numeri 18, 22 e 30 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito come segue:

1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80»	L.	400
2) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	»	300
3) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	»	700

4) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	L. 700
5) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	» 10.000
6) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	» 250
7) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50»	» 2.000
8) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 300
9) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 400
10) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	» 450
11) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	» 450
12) Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60»	» 300
13) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro fosforo denominati o «Maxi-Box S»	» 1.200
14) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box SL»	» 1.200
15) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Carezza»	» 1.100
16) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Camino»	» 2.000
17) Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Carezza Mini»	» 300
18) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominati «KM Camino Maxi»	» 5.000
19) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 100 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominati «KM Casa»	» 400
20) Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominati «KM Europa»	» 300

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80»	64,4744	63,8656
2) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	84,3208	47,8992
3) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	106,9752	111,7648
4) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	107,4352	111,7648
5) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	921	1.596,64
6) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	26,8540	39,9160
7) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Fiammiferone S/50»	371,5720	319,3280
8) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	44,3508	47,8992
9) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	44,3144	63,8656
10) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	103,7012	71,8488
11) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	105,2212	71,8488
12) Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Cucina S/60»	87,1008	47,8992

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
—	—	—
13) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box S» . .	262,1332	191,5968
14) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box SL»	262,1332	191,5968
15) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Carezza»	251,6479	175,63
16) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Camino»	371,572	319,328
17) Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Carezza Mini»	84,3208	47,8992
18) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominata «KM Camino Maxi»	468,36	798,32
19) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 100 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominata «KM Casa»	103,7012	63,8656
20) Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominato «KM Europa»	27,1008	47,8992

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	33
Bossoli	»	20
Controvento	»	66
Caminetto.	»	174
Fiammiferone.	»	97
Lady-S	»	33
Minerva.	»	30
Minerva giganti	»	80
Familiari	»	14
Maxi-Box.	L.	14
Cucina	»	18
KM Carezza Mini.	»	33
KM Carezza	»	14
KM Camino	»	97
KM Camino Maxi	»	174
KM Casa.	»	14
KM Europa	»	30

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore, con effetto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4864

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Agri.Comm. - Consorzio agricolo commerciale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Albettone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio Agri.Comm. - Consorzio agricolo commerciale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albettone (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Agri. Comm. - Consorzio agricolo commerciale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albettone (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Giardina, in

data 21 febbraio 1985, rep. n. 22900, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigino Contri, nato a Padova l'8 dicembre 1941 ed ivi residente in via della Biscia n. 123/*a*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4877

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa olivicoltori dell'Alto Garda (Riviera degli Olivi) - COAG», in Brenzone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 maggio 1995 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa olivicoltori dell'Alto Garda (Riviera degli Olivi) - COAG», con sede in Brenzone (Verona);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa olivicoltori dell'Alto Garda (Riviera degli Olivi) - COAG», con sede in Brenzone (Verona), costituita per rogito notaio dott. Alberto Androvetto in data 11 gennaio 1986, rep. 8773, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alessandro Comola, nato a Genova il 28 marzo 1960, ivi residente in via XX Settembre n. 6/12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4878

DECRETO 8 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CVP Service - Soc. coop. a r.l.», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «CVP Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «CVP Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 29 gennaio 1992, rep. n. 45208, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Benvenuti, nata a Venezia il 3 ottobre 1931 ed ivi residente in via S. Polo n. 2302, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4879

DECRETO 11 luglio 1996.

Determinazione, per l'anno 1996, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, con il quale è stata determinata la media della retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria per l'anno 1995;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1996;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1996, è pari a L. 2.488.018.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A4777

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Elettra a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Elettra a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 9 novembre 1981, repertorio n. 1983, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5372, B.U.S.C. posizione n. 2582/187596, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4832

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Mirafiore a r.l., in Lucera.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile. così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Mirafiore a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco di Bitonto in data 4 marzo 1975, repertorio n. 13955, tribunale di Lucera, registro imprese n. 579, B.U.S.C. posizione n. 1548/138595, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4833

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Costaraba a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Costaraba a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 16 luglio 1984, repertorio n. 15043, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6608, B.U.S.C. posizione n. 2980/206342, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4834

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Azalea a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La societa cooperativa Azalea a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 5 luglio 1985, repertorio n. 135695, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7656, B.U.S.C. posizione n. 3266/214773, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4835

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Iris a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Iris a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 15 aprile 1980, repertorio n. 1519, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5350, B.U.S.C. posizione numero 2571/187198, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4836

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Primavera a r.l., in San Severo.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Primavera a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 22 maggio 1984, repertorio n. 2133, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6540, B.U.S.C. posizione n. 2964/205942, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4837

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Sant'Anna a r.l., in Cerignola.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Sant'Anna a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 13 maggio 1989, repertorio n. 3677, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10299, B.U.S.C. posizione n. 3954/242098, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4838

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Edera a r.l., in Manfredonia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La societa cooperativa Edera a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 9 aprile 1992, repertorio n. 18937, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11906, B.U.S.C. posizione n. 4291/258429, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4839

DECRETO 15 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Alba a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Alba a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 31 luglio 1981, repertorio n. 120063, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5284, B.U.S.C. posizione n. 2524/185547, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Foggia, 15 luglio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A4840

DECRETO 20 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Zodiaco 72 a r.l.», in Paliano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 settembre 1994 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Zodiaco 72 a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo, del predetto articolo del codice

civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Zodiaco 72 a r.l.», con sede in Paliano, costituita per rogito notaio Arnaldo Spicacci in data 21 marzo 1972, repertorio n. 4614, reg. soc. n. 118/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 649/119149, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400.

Frosinone, 20 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4880

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Fosider alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 aprile 1996 con cui il tribunale di Taranto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Fosider, in liquidazione, con sede in Taranto, strada statale 106 Jonica n. 8880, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi, il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Fosider, in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fosider, in liquidazione, con sede in Taranto, strada statale 106 Jonica n. 8880, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto verrà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A4830

DECRETO 22 luglio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Corum Italia alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 maggio 1996 con cui il tribunale di Genova ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Corum Italia, in liquidazione, con sede in Genova, via Byron n. 14, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo Industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo Industrie è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Corum Italia, in liquidazione, quale società collegata con la S.p.a. Morteo Industrie, preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della Morteo Industrie S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Corum Italia, in liquidazione, con sede in Genova, via Byron n. 14, collegata alla S.p.a. Morteo Industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dottor Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò, nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio di Genova, per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A4831

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindaci ordinari della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il provvedimento in data 22 febbraio 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha adottato nei confronti della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, il provvedimento di divieto di compiere atti di disposizione sui beni, ai sensi degli articoli 61 e 62 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Viste le lettere in data 15 marzo 1995, 17 novembre 1995 e 16 febbraio 1996 con le quali l'ISVAP ha formulato nei confronti della predetta Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., contestazione di grave stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa, ivi compresi gli articoli 7 della legge n. 576/1982, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991 e 66 del decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la lettera in data 23 luglio 1996, n. 6233, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata impresa del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Vista altresì la relazione allegata alla citata nota dell'ISVAP in data 23 luglio 1996, le cui valutazioni e motivazioni debbono intendersi qui integralmente recepite;

Tenuto conto che, per il grave e persistente stato di irregolare funzionamento, per le gravi violazioni delle norme legali, per la grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite, per la irregolarità nell'amministrazione nonché per la non equilibrata situazione tecnica, patrimoniale e finanziaria riscontrati appare opportuno adottare ogni utile provvedimento a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova e direzione generale in Milano.

Con successivo provvedimento l'ISVAP procederà alla nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

96A4900

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 giugno 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Alcione Juniana», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E DEI SERVIZI SPECIALI

Vista la sentenza del tribunale civile e penale di Roma - sezione fallimentare, del 20 marzo 1996, n. 481 che, ai sensi degli articoli 195/202 della legge fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa edilizia «Alcione Juniana», con sede in Roma, via Livio Andronico n. 64, nei confronti del creditore «Ditta G. Zanzi e Figli»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Ritenuto, che ai sensi del comma IV dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Alcione Juniana», con sede in Roma, via Livio Andronico, 64, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il rag. Carlo Sisto, nato a Revere (Mantova) il 15 maggio 1943, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa, cessano gli organi di amministrazione ordinaria della cooperativa e il predetto commissario liquidatore assume i loro poteri.

Art. 4.

Il compenso verrà determinato ai sensi di legge con successivo provvedimento.

Roma, 24 giugno 1996

Il direttore generale: ARREDI

96A4876

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 1996.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1996 concernente: «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce che una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso art. 2

ed al comma 3, lettere b) ed e), dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1996 relativo a «criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale ed in particolare l'art. 4, comma 1, concernente termini e modalità di presentazione delle domande con il quale è stato fissato al 15 settembre 1996 il termine ultimo per la presentazione delle domande;

Ritenuto necessario accogliere le richieste degli organismi interessati, che nell'evidenziare la ristrettezza dei tempi a disposizione per la presentazione della domanda, comprensivi tra l'altro del periodo di pausa estiva, hanno chiesto una breve proroga del termine fissato con decreto ministeriale 15 maggio 1996, per consentire l'espletamento di tutte le formalità richieste, tra cui l'attestazione di congruità dei costi preventivati e di validità tecnico economica delle azioni, rilasciata da uno degli enti valutatori richiamati all'art. 3 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo rilative a progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, già fissato al 15 settembre 1996 con decreto ministeriale 15 maggio 1996, è prorogato al 30 settembre 1996.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 70

96A4862

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la IPM Group S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera approvata in data odierna che, nel rimodulare il riparto dei mutui ex art. 9 della legge n. 85/1995 di cui alla precedente delibera del 10 maggio 1995, ha destinato la somma di lire 514,50 miliardi alla copertura degli interventi previsti nei nuovi contratti di programma;

Tenuto conto delle economie determinatesi a seguito degli aggiornamenti dei contratti di programma precedentemente posti in essere, che ammontano a 483,1 miliardi di lire;

Viste le note prot. n. 4/1240/96 del 10 aprile 1996 e n. 4/1305/96 del 16 aprile 1996 con le quali il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla IPM Group S.p.a.;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 115.527,5 milioni di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 59.682 milioni, a valere sui citati mutui ex lege n. 85/1995 come rimodulati con la delibera adottata in data odierna e, quanto a lire 55.845,5 milioni, a valere sulle disponibilità derivanti dalle summenzionate economie;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 —

con la IPM Group S.p.a. per la realizzazione, da parte del Gruppo IPM, di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore delle produzioni di elettronica avanzata applicata alle telecomunicazioni ed ai sistemi di pagamento non convenzionali, da realizzarsi negli stabilimenti di Napoli, Arzano (Napoli), Frattamaggiore (Napoli) e Marcianise (Caserta) — aree ricomprese nell'obiettivo 1, zona *B* coperta dalla deroga dell'art. 92.3.*a)* del trattato C.E. — e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 198,6 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60% dell'investimento ammissibile, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle aliquote relative al settore della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie da erogarsi nel periodo 1996-2000, è determinato in 115.527,5 milioni di lire, di cui 59.682 milioni a valere sui predetti mutui ex lege n. 85/1995 e 55.845,5 milioni a valere sulle economie citate in premessa.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1998 e quelli relativi al settore ricerca entro il 1999.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 1.023 addetti, di cui 407 nuove unità.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la IPM Group S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210

96A4778

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera adottata in data odierna che, nel rimodulare il riparto dei mutui ex art. 9 della legge n. 85/1995 di cui alla precedente delibera del 10 maggio 1995, ha destinato la somma di lire 514,50 miliardi alla copertura degli interventi previsti nei nuovi contratti di programma;

Tenuto conto delle economie determinatesi a seguito degli aggiornamenti dei contratti di programma precedentementi posti in essere, che ammontano a 483,1 miliardi di lire;

Viste le note prot. n. 4/1251/96 del 10 aprile 1996 e n. 4/1305/96 del 16 aprile 1996 con le quali il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla Texas Instruments Italia S.p.a.;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 570,480 miliardi di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 294,294 miliardi, a valere sui citati mutui ex lege n. 85/1995 come rimodulati con la delibera adottata in data odierna e, quanto a lire 276,186 miliardi, a valere sulle disponibilità derivanti dalle summenzionate economie;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 —

con la Texas Instruments Italia S.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore delle produzioni di elettronica avanzata nel settore della componentistica a semiconduttore da realizzarsi in Avezzano (L'Aquila), area ricompresa nell'obiettivo 1 - Abruzzo coperta dalla deroga dall'art. 92.3.*a)* del trattato C.E., e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 1.820 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie, per gli investimenti industriali sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 25% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60% dell'investimento ammissibile per la ricerca di base e nel limite massimo del 35% dell'investimento ammissibile per la ricerca applicata, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle aliquote relative al settore della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie da erogarsi nel periodo 1996-2000, è determinato in 570,480 miliardi di lire, di cui 294,294 miliardi a valere sui predetti mutui ex lege n. 85/1995 e 276,186 miliardi a valere sulle economie citate in premessa.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti nel piano progettuale dovranno essere realizzati entro il 1999.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 2.200 addetti, di cui 950 nuove unità.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Texas Instruments Italia S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 211

96A4779

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Determinazioni in materia tariffaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 27 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, con la quale sono stati sospesi fino al 30 giugno 1996 gli aumenti previsti o conseguenti alle delibere CIPE del 21 e 29 dicembre 1995 in materia di tariffe idriche, autostradali e di servizio di fognatura;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, con la quale sono state approvate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, concernente la costituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Considerati gli andamenti effettivi dell'inflazione e dei prezzi dei servizi pubblici nel primo semestre 1996;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal NARS in sede di esame delle citate delibere del 21 e 29 dicembre 1995;

Tenuto conto delle considerazioni formulate dalle parti sociali nell'incontro tenutosi presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il 25 giugno 1996;

Ritenuto che debba essere dato rapido avvio all'attuazione delle linee guida contenute nella citata delibera del 24 aprile 1996 attraverso una corretta applicazione della metodologia del price-cap, riconsiderando in via preliminare la struttura tariffaria di base, al fine di valutarne la rispondenza rispetto ai costi unitari efficienti di produzione;

Considerato che, nelle more di una completa attuazione delle linee guida di cui sopra, occorre contemperare l'esigenza di accelerare il processo di rientro dall'inflazione con l'esigenza di evitare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dai disavanzi degli enti gestori dei servizi di pubblica utilità;

Udite le proposte delle amministrazioni interessate;

Delibera:

1. È resa operativa la propria delibera in data 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, in materia di revisione delle tariffe autostradali. Ai sensi del punto 2.1 della stessa delibera la decorrenza degli adeguamenti tariffari per il 1996 sarà fissata nel decreto interministeriale attuativo.

Il termine di cui al punto 4.1 della medesima delibera è differito al 31 ottobre 1996.

2. Le delibere del 21 e 29 dicembre 1995 relative alle tariffe idriche e del servizio di fognatura sono modificate e sostituite dai testi riportati negli allegati 1) e 2) della presente delibera della quale fanno parte integrante. I relativi aumenti decorrono dal 1° settembre 1996, ferma restando la facoltà di procedere all'esazione, per detti eventuali incrementi, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Ai fini di una verifica dell'attuazione dei programmi di investimento nei settori considerati, nonché di un efficace monitoraggio delle tariffe deliberate, il NARS procederà ad un'indagine sui costi di produzione e sugli effetti degli aumenti adottati, nei confronti di un campione significativo di enti locali ovvero di enti gestori.

Impegna

i singoli Ministri a non procedere ad aumenti tariffari che non siano adottati sulla base dei criteri e secondo le specifiche procedure previste dalla delibera 24 aprile 1996. A tal fine le eventuali richieste di rimodulazione tariffaria saranno inoltrate al NARS per una preliminare verifica della struttura tariffaria di base.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 215

ALLEGATO 1

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI PER L'ANNO 1996

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1. *Determinazione delle tariffe.*

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995.

2 *Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.*

2.1. Per l'anno 1996 gli incrementi tariffari non debbono superare la misura del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività. Può essere previsto un incremento maggiore nell'eventualità che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 della delibera del 10 maggio 1995 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Gli incrementi tariffari di cui al presente punto sono applicati sulle tariffe risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera. Qualora la revisione prevista dalla delibera per ultimo menzionata, benché riferita al 1995, sia stata effettuata nel corso del 1996, i relativi adeguamenti debbono essere considerati, a tutti gli effetti, incrementi relativi al 1996 e quindi con decorrenza fissata al 1° settembre 1996.

2.2 I limiti di cui al punto 2.1 non valgono per gli enti locali in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento tariffario così calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio. Possono derogare ai suddetti limiti gli altri enti locali e gli altri soggetti competenti alla relativa determinazione tariffaria che, con gli adeguamenti come sopra calcolati non raggiungono percentuali di copertura dei costi di gestione compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale, purché sulla misura di aumento venga acquisito il preventivo parere favorevole dell'UPICA competente.

Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare del 20 dicembre 1994 n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni.

3. *Procedure.*

Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995, ad eccezione della decorrenza delle tariffe che per il 1996 resta fissata al 1° settembre 1996.

4. *Norma finale.*

Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia indicata nella parte iniziale del punto 2.1 delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.

ALLEGATO 2

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLA QUOTA DI TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA PER L'ANNO 1996.

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 — fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore — gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:

1. Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima — pari a L. 170 al metro cubo — può essere incrementata sino ad un massimo del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività.

L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80 per cento o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La disposizione si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

2. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-*bis*, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite dalle regioni sulla base di detta formula.

3. Possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di 5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze.

L'aumento massimo può essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

4. *Norma finale.*

Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia di cui ai punti precedenti delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.

96A4896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL).

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 333;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti;

Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione;

Delibera

il seguente regolamento:

Art 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi della Corte dei conti, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.

Art. 2.

Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interes[si] giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie [di] documenti:

a) accertamenti medico-legali e relativa documenta[zione];

b) documenti ed atti relativi alla salute delle person[e] ovvero concernenti le condizioni psicofisiche dell[e] medesime;

c) rapporti informativi nonché note persona[li] caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardan[ti] dipendenti diversi dal richiedente;

d) documentazione caratteristica, matricolare non[-] ché quella relativa a situazioni private dell'impiegato

e) documentazione attinente alla fase istruttoria d[i] procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile [ai] fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonch[é] quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrati[vi] prodotti dal personale dipendente;

f) documentazione attinente ai provvedimenti [di] dispensa dal servizio;

g) atti e documenti riguardanti il trattament[o] stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti diver[si] dal richiedente, se la richiesta provenga da terzo no[n] portatore di un interesse diretto e personale;

h) atti e documenti riguardanti la concessione [di] sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazio[ni] connesse allo stato di necessità e/o di salute limitatament[e] ai motivi;

i) documentazione attinente ad accertamenti ispett[i]vi e amministrativo-contabili per la parte relativa all[a] tutela della vita privata e della riservatezza;

l) documentazione relativa alla situazione finanzia[-] ria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, impre[se] ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivit[à] amministrativa.

Sono, inoltre, escluse dall'accesso tutte le note, appunt[i] comunicazioni d'ufficio salvo che queste non abbian[o] costituito il necessario ed esclusivo presupposto all'azion[e] del potere pubblico.

In ogni caso non sono sottratti all'accesso atti [e] documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla su[a] persona, con la sola esclusione di quelli di cui alle letter[e] *e)*, *i)*, *l)*.

Art. 3.

Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere *a)* e *c)*, del decret[o] del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 35[2] ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza [e] l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguen[ti] categorie di documenti:

a) atti e documenti che per la loro connessione con [le] categorie di cui al punto *a)* dell'art. 8 del decreto d[el] Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sian[o]

qualificati riservati, da parte di organi o di uffici della Corte dei conti;

b) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione;

c) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;

f) atti e documenti che riguardino l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale di magistrati e/o impiegati della Corte dei conti che svolgano incarichi speciali.

Art. 4.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi puo essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli nonché copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;

b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;

c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Art. 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 6.

Procedimento di accesso

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

L'accesso può, altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

Il richiedente sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

L'estrazione di copie di atti è sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dal consiglio di amministrazione e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio.

Il suddetto pagamento è disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.

Art. 7.

Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Potranno èssere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 17 luglio 1996.

Roma, 17 luglio 1996

Il presidente: PALLOTTINO

ALLEGATO 1

CORTE DEI CONTI

(timbro dell'ufficio)

Domanda di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

All'ufficio..

Il sottoscritto..
nato a .... il .... residente in..........
via/piazza.. c.a.p. ....
tel. n. ....

Chiede

di prendere visione dei sottoindicati atti e/o documenti:

....
....
....
....
....
....

(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
....
....
....

Data ....

Firma ....

Documento di riconoscimento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

Riservato all'Ufficio

(timbro dell'ufficio)

Il sottoscritto ....
responsabile dell'ufficio ....
autorizza la presa visione di atti e/o documenti.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO 2

CORTE DEI CONTI

(timbro dell'ufficio)

Richiesta di copia di atti e documenti amministrativi

All'ufficio ....

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... residente in ....
via/piazza .... c.a.p. ....
tel. n. ....

Chiede

copia dei sottoindicati atti e/o documenti:
....
....
....
....
....

(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
....
....
....

Per complessive n. .... pagine, allega marche da bollo per lire ....

Data ....

Firma ....

Documento di riconoscimento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

Riservato all'ufficio

(timbro dell'ufficio)

Il sottoscritto ....
responsabile dell'ufficio ....
autorizza il rilascio.

Data ....

Firma ....

96A4810

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1996.

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sulla riforma della vigilanza delle assicurazioni, concernente lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e la gestione straordinaria degli enti e delle imprese che esercitano attività di assicurazione, soggetti a vigilanza, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto in data 26 luglio 1996, n. 20143, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova e direzione generale in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, che attribuisce all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, il compito di nominare uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri;

Considerato che si rende necessario provvedere in conseguenza;

Nomina

il dott. Alfredo Bernardi commissario straordinario per l'amministrazione de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ed i signori:

dott. Angelo Casò, presidente;

prof. dott. Maria Martellini, componente;

avv. Francesco Molinari, componente,

membri del comitato di sorveglianza della citata impresa.

Il compenso per il commissario straordinario e per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determinato con successivo provvedimento.

Roma, 26 luglio 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A4904

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 2 del titolo XII, relativo al corso di laurea in farmacia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 2

1. Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

2. Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione dell'inglese scientifico. L'accertamento di tale conoscenza verrà effettuato tramite colloquio. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

3. Regolamento di Ateneo

La facoltà nel recepire, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale ha indicato, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 5 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 4.

4. Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art.11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 5 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea. (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali, propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:
biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

5. Articolazione del corso di laurea

(Settori scientifico disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi)

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Settori scientifico disciplinari: A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A04A Analisi numerica, B01B Fisica.
Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.
Obiettivi della attività didattica sono:
fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;
acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Settori scientifico disciplinari: C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale e inorganica, C05X Chimica organica.
Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.
Obiettivi della attività didattica sono:
fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;
fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.
Sono obbligatorie almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Settori scientifico disciplinari: E02A Zoologia, E05A Biochimica, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana.

Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;
fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Settori scientifico disciplinari: E04A Fisiologia generale, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale e applicata.
Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della attività didattica sono:
fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;
fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità)
Settori scientifico disciplinari: C07X Chimica farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.
Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.
Obiettivi della attività didattica sono:
fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;
fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;
fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.
Sono obbligatorie 4 annualità nel settore scientifico disciplinare C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore scientifico disciplinare C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).
Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.
Le discipline ad esso afferenti sono indicate nella tabella allegata.
Obiettivi della attività didattica sono:
fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.
Vengono inoltre attivate 3 annualità, eventualmente divisibili in moduli, presenti nei settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica Farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, le cui discipline sono indicate nella tabella allegata.

TABELLA DELLE DISCIPLINE DA DESUMERE DAI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI RIPORTATI NELL'ART. 5 DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

A02A Analisi Matematica

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (settore A02A)
MATEMATICA (settore A02A)

A02B Probabilità e statistica matematica

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (settore A02B)
MATEMATICA (settore A02B)

A04A Analisi numerica

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (settore A04A)
MATEMATICA (settore A04A)

B01B Fisica

FISICA

C01A Chimica analitica

CHEMIOMETRIA (settore C01A)
CHIMICA ANALITICA
CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI
CHIMICA ANALITICA CLINICA
CHIMICA ANALITICA SEPARATIVA
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE
CHIMICA BIOANALITICA
LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE

C03X Chimica generale ed inorganica

CHIMICA BIOINORGANICA
CHIMICA DEI COMPOSTI DI COORDINAZIONE
CHIMICA DEI MATERIALI
CHIMICA DELLE RADIAZIONI
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
CHIMICA INORGANICA
CHIMICA METALLORGANICA
CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (settore C03X)
FOTOCHIMICA (settore C03X)
LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
LABORATORIO DI CHIMICA (settore C03X)
LABORATORIO DI CHIMICA INORGANICA
MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA INORGANICA
METODI FISICI IN CHIMICA INORGANICA
RADIOCHIMICA
SINTESI E TECNICHE SPECIALI INORGANICHE
STEREOCHIMICA (settore C03X)
STRUTTURISTICA CHIMICA (settore C03X)

C05X Chimica organica

CHEMIOMETRIA (settore C05X)
CHIMICA BIORGANICA
CHIMICA DEI COMPOSTI ETEROCICLICI
CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI
CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI
CHIMICA ORGANICA
CHIMICA ORGANICA APPLICATA
CHIMICA ORGANICA FISICA
CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (settore C05X)
FOTOCHIMICA (settore C05X)
LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA
MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA ORGANICA
METODI COMPUTAZIONALI IN CHIMICA ORGANICA
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA
SINTESI E TECNICHE SPECIALI ORGANICHE
STEREOCHIMICA (settore C05X)

C07X Chimica farmaceutica

ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA
ANALISI DEI FARMACI
ANALISI DEI FARMACI E DEI LORO METABOLITI NEI LIQUIDI BIOLOGICI
ANALISI DEI MEDICINALI
BASI MOLECOLARI DELL'ATTIVITA' DEI FARMACI
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (settore C07X)
CHIMICA BIOFARMACEUTICA
CHIMICA DEI RECETTORI
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
CHIMICA TOSSICOLOGICA
COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA
FITOCHIMICA (settore C07X)
FITOFARMACIA (settore C07X)
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI
METODOLOGIE AVANZATE IN CHIMICA FARMACEUTICA
METODOLOGIE SPECIALI IN ANALISI FARMACEUTICA
PROGETTAZIONE E SINTESI DI FARMACI
STEREOCHIMICA FARMACEUTICA

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo

ANALISI DEI PRODOTTI COSMETICI
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (settore C08X)
BREVETTISTICA FARMACEUTICA
CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI
CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA
CHIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIALE
CHIMICA TOSSICOLOGICA INDUSTRIALE
FARMACOCINETICA E METABOLISMO DEI FARMACI
FORMULAZIONE E LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI
IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA
POLIMERI DI INTERESSE FARMACEUTICO
TECNOLOGIA SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE
VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI

C09X Chimica bromatologica

ANALISI CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIMICA BROMATOLOGICA
CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIMICA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DIETETICI
CHIMICA IDROLOGICA
PRODOTTI DIETETICI

E02A Zoologia

BIOLOGIA ANIMALE (settore E02A)
ZOOLOGIA
ZOOLOGIA GENERALE

E04A Fisiologia generale

FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (settore E04A)
FISIOLOGIA MOLECOLARE
FISIOLOGIA GENERALE
LABORATORIO DI TECNICHE FISIOLOGICHE

E05A Biochimica

BIOCHIMICA
BIOCHIMICA AMBIENTALE
BIOCHIMICA APPLICATA
BIOCHIMICA CELLULARE
BIOCHIMICA COMPARATA
BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI
BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE (settore E05A)
BIOCHIMICA INDUSTRIALE (settore E05A)
BIOCHIMICA INORGANICA
BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA (settore E05A)
BIOFISICA (settore E05A)
CHIMICA BIOLOGICA
ENZIMOLOGIA
METODOLOGIE BIOCHIMICHE (settore E05A)
NEUROCHIMICA (settore E05A)
PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

E05B Biochimica clinica

ANALISI AUTOMATIZZATE
ANALISI CHIMICO-CLINICHE
BIOCHIMICA CLINICA
METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE
METODOLOGIE BIOCHIMICHE (settore E05B)
TECNICHE DI ANALISI AUTOMATIZZATE

E07X Farmacologia

BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE
CHEMIOTERAPIA
FARMACOCINETICA
FARMACOGNOSIA (settore E07X)
FARMACOLOGIA
FARMACOLOGIA APPLICATA
FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
FARMACOLOGIA CLINICA
FARMACOLOGIA E FARMACOGNOSIA
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA
FARMACOLOGIA ENDOCRINA
METODOLOGIE DI MONITORAGGIO DEI FARMACI
METODOLOGIE FARMACOLOGICHE E FARMACOGNOSTICHE
NEUROPSICOFARMACOLOGIA
SAGGI E DOSAGGI FARMACOLOGICI
SAGGI FARMACOLOGICI E FARMACOGNOSTICI
TOSSICOLOGIA

TOSSICOLOGIA CELLULARE
TOSSICOLOGIA CLINICA
TOSSICOLOGIA ED ANALISI TOSSICOLOGICA

E08X Biologia farmaceutica

BIOLOGIA VEGETALE (settore E08X)
BIOTECNOLOGIE DELLE PIANTE OFFICINALI
BOTANICA FARMACEUTICA
BOTANICA FARMACEUTICA APPLICATA
ETNOBOTANICA
FARMACOGNOSIA (settore E08X)
FITOCHIMICA (settore E08X)
FITOFARMACIA (settore E08X)
FLORA MEDICINALE REGIONALE
SAGGI E DOSAGGI FARMACOGNOSTICI

E09A Anatomia umana

ANATOMIA UMANA

E12X Microbiologia generale

MICROBIOLOGIA AMBIENTALE (settore E12X)
MICROBIOLOGIA APPLICATA (settore E12X)
MICROBIOLOGIA GENERALE (settore E12X)
TECNICHE MICROBIOLOGICHE (settore E12X)

F04A Patologia generale

FISIOPATOLOGIA GENERALE
IMMUNOLOGIA
PATOLOGIA GENERALE

F05X Microbiologia e Microbiologia clinica

MICROBIOLOGIA
MICROBIOLOGIA APPLICATA (settore F05X)
MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA

F22A Igiene generale ed applicata

EDUCAZIONE SANITARIA
IGIENE
IGIENE AMBIENTALE
IGIENE DEGLI ALIMENTI
IGIENE DELLA NUTRIZIONE
IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA
PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (settore F22A)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il rettore: TECCE

96A4780

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 15 luglio 1996, n. D-62.

Determinazione e corresponsione a titolo di anticipo degli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito concernente i semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni integrative e di modifica della circolare ministeriale n. D/1289/95, del 28 novembre 1995.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Ai commissari di Governo

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - D.G. igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte dirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. IX SD.

Al Ministero dell'ambiente - D.G. A.R.S.

Alle prefetture

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana coltivatori

Alla Confederazione produttori agricoli

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

All'AISO

All'Assitol

1. *Importi di riferimento regionali previsionali per i semi oleosi.*

La Commissione CE ha fissato, con regolamento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, gli importi di riferimento regionali previsionali, nonché il livello degli anticipi della compensazione al reddito per i semi oleosi applicabili per la campagna di commercializzazione 1996/97.

I predetti importi, riportati nell'allegato I della presente circolare, corrispondono integralmente al nuovo piano di regionalizzazione proposto da questo Ministero alla Commissione CE che prevede l'ulteriore riequilibrio delle rese in 22 regioni omogenee di «pianura» del Nord individuate sulla base di una serie di criteri obiettivi.

I servizi della Commissione, previa verifica effettuata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento CEE n. 1765/92, hanno ritenuto il suddetto piano perfettamente conforme alla specifica normativa comunitaria, adottando le rese proposte ed i conseguenti importi.

L'AIMA avrà cura di provvedere al pagamento degli anticipi della compensazione di cui trattasi, in misura pari al 50% dei predetti importi, ai produttori di semi oleosi aventi diritto per la campagna di commercializzazione 1996-97, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30 settembre 1996.

2. *Integrazioni e modifiche degli allegati I (Tabella 4) e XV della circolare n. D/1289/95.*

La Commissione, con regolamento (CE) n. 1326/96 del 9 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/171 del 10 luglio 1996, ha introdotto nuove varietà di colza ammissibili alla specifica compensazione, in aggiunta a quelle già contemplate dal regolamento della Commissione CE n. 658/96.

Pertanto, nell'allegato II della presente circolare è riportato l'elenco aggiornato delle varietà in causa, che sostituisce quello precedentemente previsto dalla tabella 4 dell'allegato I della circolare n. D/1289/95.

Inoltre, il piano di regionalizzazione dei «seminativi» relativamente alla regione agraria di «Vibo Valentia collina interna», è stato riformulato, prevedendo per tale territorio due distinte zone omogenee.

Pertanto, nell'allegato III della presente circolare è riportata la suddivisione della predetta regione agraria nelle seguenti due regioni omogenee: «Vibo Valentia collina interna» e «Vibo Valentia collina litoranea».

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
delle politiche comunitarie ed internazionali
DI SALVO

Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 118

ALLEGATO I

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento previsionali	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	209,59	425.551,54
TORINO COLLINA INTERNA	Oleosi	36,12	663,48	1.347.129,79
TORINO PIANURA	Oleosi	43,99	808,04	1.640.644,42
VERCELLI - BIELLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	457,34	928.583,14
VERCELLI - BIELLA COLLINA INTERNA	Oleosi	42,33	777,54	1.578.717,22
VERCELLI - BIELLA PIANURA	Oleosi	48,26	886,47	1.799.888,69
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	351,61	713.908,94
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	Oleosi	37,44	687,72	1.396.346,69
NOVARA PIANURA	Oleosi	44,88	824,38	1.673.821,15
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	37,62	691,03	1.403.067,31
CUNEO COLLINA INTERNA	Oleosi	38,77	712,15	1.445.949,36
CUNEO PIANURA	Oleosi	41,87	769,10	1.561.580,64
ASTI COLLINA INTERNA	Oleosi	32,54	597,72	1.213.610,69
ASTI PIANURA	Oleosi	34,09	626,19	1.271.416,18
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,50	652,09	1.324.003,54
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,84	621,59	1.262.076,34
ALESSANDRIA PIANURA	Oleosi	33,59	617,00	1.252.756,80
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	219,39	445.449,46
VARESE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	39,50	725,56	1.473.177,02
VARESE COLLINA INTERNA	Oleosi	34,37	631,33	1.281.852,43
VARESE PIANURA	Oleosi	32,44	595,88	1.209.874,75
COMO - LECCO-subzona1 MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	626,88	1.272.817,15
COMO - LECCO-subzona1 COLLINA INTERNA	Oleosi	35,41	650,43	1.320.633,07
COMO PIANURA	Oleosi	41,67	765,42	1.554.108,77
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	451,69	917.111,38
MILANO COLLINA INTERNA	Oleosi	43,49	798,85	1.621.985,04
MILANO - LODI PIANURA	Oleosi	46,62	856,35	1.738.733,04
BERGAMO - LECCO-subzona2 MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	359,71	730.355,18
BERGAMO - LECCO-subzona2 COLLINA INTERNA	Oleosi	43,75	803,63	1.631.690,35
BERGAMO PIANURA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	515,39	1.046.447,86
BRESCIA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
BRESCIA PIANURA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,77	620,31	1.259.477,42
PAVIA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,78	657,23	1.334.439,79
PAVIA PIANURA	Oleosi	41,94	770,38	1.564.179,55
CREMONA PIANURA	Oleosi	47,37	870,12	1.766.691,65
MANTOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	46,20	848,63	1.723.058,35

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (Q / Ha)	Importi di riferimento previsionali (Ecu / Ha)	Importi di riferimento previsionali (Lire / Ha)
MANTOVA PIANURA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	174,15	353.594,16
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	412,20	836.930,88
VERONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
VERONA COLLINA INTERNA	Oleosi	47,15	866,08	1.758.488,83
VERONA PIANURA	Oleosi	49,72	913,29	1.854.344,02
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	44,39	815,38	1.655.547,55
VICENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	918,43	1.864.780,27
VICENZA PIANURA	Oleosi	48,17	884,82	1.796.538,53
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	34,99	642,72	1.304.978,69
TREVISO COLLINA INTERNA	Oleosi	44,22	812,26	1.649.212,70
TREVISO PIANURA	Oleosi	46,40	852,31	1.730.530,22
VENEZIA PIANURA	Oleosi	46,88	861,12	1.748.418,05
PADOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,44	742,83	1.508.242,03
PADOVA PIANURA	Oleosi	43,00	789,85	1.603.711,44
ROVIGO PIANURA	Oleosi	45,02	826,96	1.679.059,58
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	407,11	826.596,14
UDINE COLLINA INTERNA	Oleosi	41,59	763,95	1.551.124,08
UDINE PIANURA	Oleosi	45,52	836,14	1.697.698,66
GORIZIA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,49	743,75	1.510.110,00
GORIZIA PIANURA	Oleosi	45,17	829,71	1.684.643,18
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	459,79	933.557,62
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,12	553,26	1.123.339,10
PORDENONE COLLINA INTERNA	Oleosi	35,70	655,76	1.331.455,10
PORDENONE PIANURA	Oleosi	41,50	762,30	1.547.773,92
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	645.200,21
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	346,42	703.371,17
PIACENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,07	662,56	1.345.261,82
PIACENZA PIANURA	Oleosi	38,95	715,46	1.452.669,98

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento previsionali	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
PARMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	36,31	666,97	1.354.215,89
PARMA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,93	678,35	1.377.321,84
PARMA PIANURA	Oleosi	38,08	699,48	1.420.224,19
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	300,43	609.993,07
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,89	549,04	1.114.770,82
REGGIO-EMILIA PIANURA	Oleosi	41,24	757,52	1.538.068,61
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	361,31	733.603,82
MODENA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,99	661,09	1.342.277,14
MODENA PIANURA	Oleosi	42,09	773,14	1.569.783,46
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	410,88	834.250,75
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,77	601,94	1.222.178,98
BOLOGNA PIANURA	Oleosi	38,90	714,54	1.450.802,02
FERRARA PIANURA	Oleosi	45,90	843,12	1.711.870,85
RAVENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,66	618,29	1.255.376,02
RAVENNA PIANURA	Oleosi	36,44	669,35	1.359.048,24
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	266,51	541.121,90
FORLI' - RIMINI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,90	585,96	1.189.733,18
FORLI' - RIMINI COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,25	574,02	1.165.490,21
FORLI' - RIMINI PIANURA	Oleosi	34,26	629,31	1.277.751,02
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	533,30	1.082.812,32
MASSA-CARRARA MONT. LITORANEA	Cereali	79,70	751,09	1.525.013,14
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	560,91	1.138.871,66
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	323,90	657.646,56
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	501,35	1.017.941,04
LUCCA PIANURA	Oleosi	31,35	575,86	1.169.226,14
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,36	649,52	1.318.785,41
PISTOIA COLLINA INTERNA	Oleosi	34,95	641,98	1.303.476,19
FIRENZE - PRATO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,71	545,73	1.108.050,19
FIRENZE - PRATO COLLINA INTERNA	Oleosi	26,95	495,03	1.005.108,91
FIRENZE PIANURA	Oleosi	28,73	527,73	1.071.502,99
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,89	567,41	1.152.069,26
PISA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	523,51	1.062.934,70
PISA COLLINA LITORANEA	Oleosi	28,48	523,14	1.062.183,46
PISA PIANURA	Oleosi	29,47	541,32	1.099.096,13
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,67	545,00	1.106.568,00
AREZZO COLLINA INTERNA	Oleosi	28,16	517,26	1.050.244,70
SIENA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	25,60	470,24	954.775,30
SIENA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	556,02	1.128.943,01
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,78	455,18	924.197,47
GROSSETO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,13	553,45	1.123.724,88
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,61	543,90	1.104.334,56
GROSSETO PIANURA	Oleosi	30,40	558,41	1.133.795,66

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento previsionali	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,64	544,45	1.105.451,28
PERUGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	551,61	1.119.988,94
TERNI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	38,37	704,80	1.431.025,92
TERNI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,03	569,98	1.157.287,39
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,79	547,20	1.111.034,88
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,05	551,98	1.120.740,19
PESARO-URBINO COLL. LITORANEA	Oleosi	30,66	563,18	1.143.480,67
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,99	569,24	1.155.784,90
ANCONA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,22	573,47	1.164.373,49
ANCONA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,60	580,45	1.178.545,68
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,75	564,84	1.146.851,14
MACERATA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,18	591,10	1.200.169,44
MACERATA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,07	589,08	1.196.068,03
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	324,75	659.372,40
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,54	560,98	1.139.013,79
ASCOLI PICENO COLL. LITORANEA	Oleosi	30,67	563,37	1.143.866,45
VITERBO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	556,02	1.128.943,01
VITERBO PIANURA	Oleosi	32,39	594,96	1.208.006,78
RIETI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,52	615,72	1.250.157,89
RIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,86	585,23	1.188.250,99
ROMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,16	554,00	1.124.841,60
ROMA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,14	572,00	1.161.388,80
ROMA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,38	576,41	1.170.342,86
ROMA PIANURA	Oleosi	31,33	575,49	1.168.474,90
LATINA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	26,62	488,97	992.804,69
LATINA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,37	668,07	1.356.449,33
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	442,64	898.736,26
LATINA PIANURA	Oleosi	33,98	624,17	1.267.314,77
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,01	441,03	895.467,31
FROSINONE COLLINA INTERNA	Oleosi	33,05	607,08	1.232.615,23
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,38	558,04	1.133.044,42
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,49	523,32	1.062.548,93
TERAMO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	551,61	1.119.988,94
TERAMO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,04	570,16	1.157.652,86
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	313,16	635.840,06
PESCARA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,76	546,65	1.109.918,16
PESCARA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,08	570,90	1.159.155,36
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	230,23	467.458,99
CHIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	523,51	1.062.934,70
CHIETI COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,98	569,06	1.155.419,42
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,75	528,10	1.072.254,24
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,81	547,57	1.111.786,13

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento previsionali	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,83	547,94	1.112.537,38
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	283,19	574.988,98
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	356,98	724.812,19
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	734,75	1.491.836,40
CASERTA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,12	498,16	1.011.464,06
CASERTA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,37	594,59	1.207.255,54
CASERTA PIANURA	Oleosi	31,76	583,39	1.184.515,06
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,41	540,22	1.096.862,69
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Oleosi	27,63	507,53	1.030.488,91
NAPOLI COLLINA INTERNA	Oleosi	35,60	653,92	1.327.719,17
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	500,98	1.017.189,79
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	773,61	1.570.737,74
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,01	532,87	1.081.939,25
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	358,96	728.832,38
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	173,59	352.457,14
SALERNO COLLINA INTERNA	Oleosi	37,60	690,66	1.402.316,06
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	196,68	399.339,07
SALERNO PIANURA	Oleosi	36,56	671,56	1.363.535,42
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,98	532,32	1.080.822,53
FOGGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,97	532,14	1.080.457,06
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	234,18	475.479,07
FOGGIA PIANURA	Oleosi	29,01	532,87	1.081.939,25
BARI COLLINA INTERNA	Oleosi	29,16	535,63	1.087.543,15
BARI PIANURA	Cereali	15,35	144,66	293.717,66
TARANTO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,21	573,29	1.164.008,02
TARANTO PIANURA	Oleosi	27,83	511,20	1.037.940,48
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	108,75	220.806,00
BRINDISI PIANURA	Oleosi	39,70	729,24	1.480.648,90
LECCE PIANURA	Oleosi	36,37	668,07	1.356.449,33
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	151,82	308.255,33
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	150,88	306.346,75
POTENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	24,58	451,50	916.725,60
MATERA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,44	448,93	911.507,47
MATERA COLLINA INTERNA	Oleosi	25,08	460,69	935.384,98
MATERA PIANURA	Oleosi	27,88	512,12	1.039.808,45
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	734,75	1.491.836,40
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	153,80	312.275,52
COSENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,58	506,61	1.028.620,94
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	136,74	277.636,90
COSENZA PIANURA	Oleosi	31,85	585,04	1.187.865,22
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,75	619,94	1.258.726,18

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento previsionali	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	195,45	396.841,68
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	175,38	356.091,55
CATANZARO - CROTONE PIANURA	Cereali	16,64	156,81	318.387,02
REGGIO CALABRIA MONT. INTERNA	Cereali	17,02	160,40	325.676,16
REGGIO CALABRIA MONT. LITORAN.	Cereali	16,12	151,91	308.438,06
REGGIO CALABRIA COLL. LITORAN.	Cereali	16,97	159,92	324.701,57
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	252,37	512.412,05
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	160,77	326.427,41
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	151,35	307.301,04
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	151,35	307.301,04
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	180,75	366.994,80
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	151,73	308.072,59
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	149,27	303.077,81
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	146,64	297.737,86
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	142,02	288.357,41
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	120,44	244.541,38
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	115,16	233.820,86
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	121,47	246.632,69
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	157,29	319.361,62
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	142,49	289.311,70
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	125,62	255.058,85
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	157,10	318.975,84
CALTANISSETTA COLL. INTERNA	Cereali	13,33	125,62	255.058,85
CALTANISSETTA COLL. LITORANEA	Cereali	10,80	101,78	206.654,11
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	96,78	196.502,11
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	103,66	210.471,26
ENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,97	440,30	893.985,12
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,22	536,73	1.089.776,59
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	471,20	956.724,48
CATANIA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,26	427,25	867.488,40
CATANIA COLLINA LITORANEA	Oleosi	25,75	472,99	960.358,90
CATANIA PIANURA	Oleosi	25,09	460,87	935.750,45
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	207,33	420.962,83
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	243,51	494.422,70
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	338,32	686.924,93
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	128,35	260.601,84
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Oleosi	27,00	495,95	1.006.976,88
SIRACUSA PIANURA	Oleosi	26,25	482,18	979.018,27
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	164,92	334.853,57
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	157,10	318.975,84
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	165,11	335.239,34

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (Q / Ha)	Importi di riferimento previsionali (Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
SASSARI PIANURA	Oleosi	39,99	734,56	1.491.450,62
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	127,22	258.307,49
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	144,75	293.900,40
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	166,99	339.056,50
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Oleosi	40,00	734,75	1.491.836,40
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Oleosi	40,00	734,75	1.491.836,40
CAGLIARI PIANURA	Oleosi	39,04	717,11	1.456.020,14
ORISTANO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,91	549,41	1.115.522,06
ORISTANO PIANURA	Oleosi	40,00	734,75	1.491.836,40

ALLEGATO II

Varietà di semi di colza e di ravizzone e miscugli registrati delle varietà ammesse al regime di sostegno

Varietà di colza doppio zero ammesse all'aiuto (Reg. CE 658 / 96 art. 4 par. 2)

CODICE	DESCRIZIONE
243	Accent
1	Accord
186	Acrobat
2	Activ
187	Ada
188	Agena
189	Akamar
144	Aladin
3	Alaska
167	Alberta
168	Aligator
158	Almea
244	Alpine
169	Altona
4	Amanda
145	Amazon
190	Amber
191	Ambra
5	Andol
192	Angkor
6	Anima
7	Anka
8	Apache
9	Apex
10	Arabella
11	Arcol
12	Ariana
13	Aries
245	Arietta
193	Ark
170	Arkada
171	Ascona
246	Atlanta
240	Atlas
14	Atol
15	Aurora
194	Avant
16	Aztec
17	Basalte
195	Beryl
18	Bingo
247	Bison
248	Boni
19	Briol
20	Bristol
249	Bullet

CODICE	DESCRIZIONE
196	Calibra
21	Callypso
197	Cannon
250	Capitol
22	Capricorn
23	Carmen
198	Casino
251	Cavalier
159	Celt
24	Ceres
25	Cesar
252	Challenger
146	Chang
253	Chiquero
199	Cirrus
26	Cobalt
27	Cobol
28	Cobra
254	Cocktail
200	Colcan 36
29	Colking 4
30	Collo
31	Comet
160	Commanche
32	Conny
33	Consul
255	Corniche
201	Corporal
34	Corvette
35	Creol
256	CSH 01
202	Dakini
257	Darn
36	Darmor
203	Debut
37	Derby
172	Desiree
38	Diadem
258	Diamant
39	Diana
173	Discovery
174	Dominol
40	Doublol
41	Dragon
42	Drakkar
43	Dubla

CODICE	DESCRIZIONE
44	Duetol
259	Ebony
260	Ecudor
261	Email
175	Energol
45	Envol
46	Eol
147	Ester
47	Eurol
48	Evita
148	Express
49	Falcon
176	Felix
149	Fidelio
204	Fingal
50	Forte
51	Galaxy
262	Garrison
52	Gazelle
53	Global
54	Goeland
55	Golda
56	Granit
205	Grenat
150	Gypse
57	Hanna
206	Hansen
58	Helios
177	Hera
59	Honk
207	Hybridol
60	Idol
208	Ilona
151	Impala
61	Inca
62	Iris
263	Isabella
264	ISH 93-2
265	ISH 94.3P
63	Jaguar
64	Jaspe
266	Jazz
267	Jessica
241	Jetton
268	Jockey
209	John

CODICE	DESCRIZIONE
269	Joker
65	Kabel
66	Karat
178	Karla
210	Karola
270	Kasimir
211	Katarina
179	Kintol
67	Kometa
212	Konda
68	Kova
69	Kreta
213	Kristina
214	Kulta
215	Kunto
216	Kurir
217	Lady
161	Lambada
271	LCH193
272	Leader
70	Leadol
218	Liaison
71	Liberator
72	Liberia
73	Liberty
74	Liborius
75	Librador
76	Libraska
77	Libravo
152	Licargo
273	Licolly
219	Licosmos
78	Lictor
274	Limbo
79	Limerick
275	Limpet
80	Lincoln
81	Lineker
82	Link
83	Lirabon
84	Liradonna
85	Lirajet
86	Liraspa
87	Lirawell
88	Lirektor
89	Liropa
90	Lisandra
91	Lisonne
276	Lizard
92	Logo
277	Longbow
180	Loreto

CODICE	DESCRIZIONE
93	Madora
278	Magnum
153	Maja
94	Mandarin
279	Manta
95	Mari
96	Marinka
97	Mars
220	Maskot
98	Maxol
221	Melodi
99	Mensa
162	Miro
280	Mohican
100	Moneta
101	Navajo
222	Neptune
223	Nickel
281	Nikel
102	Nimbus
282	OAC Summit
163	Ole
181	Olsen
103	Olymp
104	Optima
224	Orelia
164	Orion
283	Orkan
225	Orphee
182	Oxident
105	Pactol
226	Pallas
106	Palle
107	Paloma
227	Paroll
284	Pascador
228	Patriot
108	Paula
230	Pisces
231	Plumbshot
165	Polo
183	Prelude
109	Prestol
110	Printol
285	Profitol
286	Pronto
111	Prospa
112	Puma
113	Quartz
232	Rafaela
114	Rally
287	Ranger

CODICE	DESCRIZIONE
233	Rapier
288	Rebel
184	Roby
115	Rocket
154	Rosette
234	Rubis
235	Rudolf
116	Sabrina
117	Samourai
118	Santana
155	Saxon
119	Score
236	Scorpio
120	Senta
121	Silex
122	Silvia
242	Sioux
237	Sisu
238	Solar
123	Spok
124	Sponsor
156	Sprinter
125	Sputnik
126	Star
127	Starlight
128	Susana
166	Symbol
157	Synergy
289	Taifun
129	Tanto
130	Tapidor
131	Tarok
290	Tempo
239	Tomahawak
132	Topas
133	Tor
291	Triolo
134	Tyrol
292	Unica
293	Valo
135	Vega
294	Verdi
136	Vivol
137	Wotan
138	Zeus
185	Zorro

Altre varietà ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE
139	Sementi prodotte in azienda (Reg. 658 /96 art. 4 par. 3 lettera b)
140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale (tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del tenore totale di acidi grassi) (Reg. CE 658 / 96 art. 4 par. 3 lettera c)
141	Bienvenu (utilizzata per produrre olio destinato ad un uso alimentare specifico - Reg. CE 658 / 96 art. 4 par. 3 lettera d)
142	Jet neuf (utilizzata per produrre olio destinato ad un uso alimentare specifico - Reg. CE 658 / 96 art. 4 par. 3 lettera d)
143	Nuove varietà registrate prima della semina (Reg. CE 658 / 96 art 4 par 3 lettera c)

ALLEGATO III

ELENCO DEI COMUNI

REGIONE: CALABRIA

FASCIA ALTIMETRICA: VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA

REGIME GENERALE												REGIME SEMPLIFICATO	
MAIS		ALTRI CEREALI		PROTEICHE		LINO NON TESSILE		SEMI OLEOSI		SET-ASIDE			
RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)
40,80	221,71	18,09	98,30	18,09	141,99	18,09	190,13	20,74	195,45	20,74	142,75	20,74	112,70

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE	CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE
102	1	ACQUARO	102	28	PIZZONI
102	5	CAPISTRANO	102	29	POLIA
102	7	DASA'	102	31	ROMBIOLO
102	8	DINAMI	102	32	SAN CALOGERO
102	11	FILADELFIA	102	33	SAN COSTANTINO CALABRO
102	12	FILANDARI	102	34	SAN GREGORIO D'IPPONA
102	13	FILOGASO	102	35	SAN NICOLA DA CRISSA
102	15	FRANCICA	102	36	SANT'ONOFRIO
102	16	GEROCARNE	102	39	SORIANELLO
102	17	IONADI	102	40	SORIANO CALABRO
102	19	LIMBADI	102	43	STEFANACONI
102	20	MAIERATO	102	45	VALLELONGA
102	21	MILETO	102	46	VAZZANO
102	23	MONTEROSSO CALABRO	102	50	ZUNGRI

FASCIA ALTIMETRICA: VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA

REGIME GENERALE												REGIME SEMPLIFICATO	
MAIS		ALTRI CEREALI		PROTEICHE		LINO NON TESSILE		SEMI OLEOSI		SET-ASIDE			
RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)	RESA (Q/ha)	IMPORTO COMPENS. (Ecu)
33,58	182,47	16,73	90,91	16,73	131,31	16,73	175,83	18,61	175,38	18,61	128,09	18,61	101,13

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE	CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE
102	3	BRIATICO	102	27	PIZZO
102	6	CESSANITI	102	30	RICADI
102	9	DRAPIA	102	42	SPILINGA
102	14	FRANCAVILLA ANGITOLA	102	44	TROPEA
102	18	JOPPOLO	102	47	VIBO VALENTIA
102	25	NICOTERA	102	48	ZACCANOPOLI
102	26	PARGHELIA	102	49	ZAMBRONE

96A4843

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE n. 18.

Norme di attuazione del regime di compensazione ai produttori di carni bovine per i capi macellati dal 1° maggio 1996 al 15 agosto 1996.

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati province autonome di Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole:

Coldiretti

Confagricoltura

C.I.A.

Copagri

All'A.I.A.

e, per conoscenza:

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1357/96 dell'8 luglio 1996 ha introdotto un regime di compensazioni straordinarie a favore dei produttori di carni bovine.

Con la presente circolare l'A.I.M.A. provvede ad impartire le istruzioni di competenza con particolare riguardo alle procedure di attuazione inerenti la presentazione delle domande di compensazione, l'espletamento dei controlli e l'erogazione della compensazione stessa.

Al riguardo, si premette che il regolamento del Consiglio stabilisce che la compensazione non possa superare le perdite di reddito subite dagli allevatori e tenuto conto che il riferimento per la determinazione della perdita di reddito non può che essere, quale che sia la tipologia aziendale, il minor utile effettivamente ottenuto per ciascun capo bovino rispetto a quello che si sarebbe ottenuto ove non si fosse verificata la crisi della B.S.E., si è proceduto ad un calcolo medio forfettizzato delle perdite di reddito subite per ciascun capo macellato. Ciò, evidentemente, in funzione dell'andamento dei mercati.

Ciò premesso, e tenuto conto dei limiti delle disponibilità finanziarie comunitarie e nazionali, si precisa che l'importo della compensazione che verrà concessa per ogni capo macellato, secondo quanto disposto dal regolamento comunitario è il seguente:

Periodi	Importo a capo
Maggio-giugno 1996	L. 150.000
Luglio 1996	L. 260.000
1-15 agosto 1996	L. 210.000

In relazione al numero effettivo dei capi riscontrati in ciascun periodo dagli attestati di macellazione o dichiarazioni di avvenuta macellazione presentati, la compensazione per ogni capo e per ogni periodo potrà essere corretta.

La misura delle compensazioni così definita tiene conto, oltreché, dell'andamento dei mercati nei diversi periodi considerati e, pur entro certi limiti, dei maggiori costi conseguenti al prolungarsi del mantenimento in stalla de bestiame, anche del fatto che, pur prendendo a base ai fini della determinazione dell'importo della compensazione i capi macellati, si è in realtà voluta compensare la perdita di reddito complessiva subita dall'azienda agricola nel periodo interessato.

Tutto ciò premesso si forniscono di seguito le seguenti istruzioni.

1) *Presentazione della domanda.*

La domanda per la richiesta della compensazione per i produttori di carni bovine, deve essere redatta in triplice copia sulla base del fac-simile, allegato 1, stampato e distribuito agratuitamente dall'A.I.M.A.

La domanda originale deve essere presentata all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale, o mediante consegna effettuata direttamente, o per il tramite terzi (organizzazioni professionali agricole) al seguente indirizzo: A.I.M.A., via Palestro, 81 - 00185 Roma; la seconda copia deve essere inviata all'assessorato regionale competente per territorio, la terza copia deve essere trattenuta dal produttore.

Saranno ritenuti validi solo i modelli originali distribuiti dall'A.I.M.A. e contrassegnati da un codice a barre.

Qualora l'aiuto richiesto sia superiore a lire 50 milioni i produttori non associati devono trasmettere la certificazione necessaria per consentire all'A.I.M.A. la richiesta del certificato antimafia, mentre per i produttori che presentano domanda tramite le OO.PP. saranno le stesse organizzazioni a richiedere e a ritirare la prescritta certificazione.

Alle domande di compensazione può essere altresì allegato un supporto magnetico contenente i dati della domanda stessa.

Tale supporto magnetico deve essere prodotto secondo le procedure informatiche che l'A.I.M.A. provvederà a fornire a garanzia dell'assoluta concordanza tra i dati contenuti nella domanda di compensazione e nel relativo supporto magnetico. Al momento della presentazione della domanda, l'A.I.M.A. verificherà la concordanza dei dati.

Le domande devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 4 settembre 1996. Le domande che perverranno oltre tale data non verranno accolte ai fini dell'erogazione della compensazione.

Possono richiedere la compensazione i produttori che alla data del 30 aprile 1996 possedevano nelle proprie aziende vitelloni maschi e/o femmine appartenenti alle categorie *A* ed *E* della nomenclatura UE.

Nella domanda deve essere indicata la consistenza aziendale al 30 aprile 1996 nonché il numero dei capi destinati alla macellazione nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 15 agosto 1996 e per i quali si richiede la compensazione.

Il produttore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai fini dell'ottenimento della compensazione, di aver mantenuto o di mantenere in stalla, per almeno quattro mesi antecedenti la data di macellazione i capi per i quali ha richiesto la compensazione.

2) *Erogazione della compensazione.*

Ai fini dell'erogazione della compensazione è necessario che il produttore, sulla base del fac-simile allegato 2, stampato e distribuito gratuitamente dall'A.I.M.A., in quattro copie, trasmetta all'A.I.M.A. stessa l'attestato di macellazione o la dichiarazione di avvenuta macellazione degli animali vidimati dal servizio veterinario competente per territorio di ubicazione del macello.

Al riguardo, si segnala che l'allevatore dovrà barrare l'apposita casella n. 1 nel caso in cui trattasi di dichiarazione di avvenuta macellazione o la casella n. 2 nel caso trattasi di attestato di macellazione.

Il citato modello allegato 2 dovrà essere inviato, compilato in ogni sua parte, ai seguenti soggetti interessati:

1) l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. - casella postale 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi (OO.PP.AA.) al seguente indirizzo A.I.M.A., via Palestro, 81 - 00185 Roma;

2) la seconda copia del modello dovrà essere inviata all'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio;

3) la terza dovrà essere trattenuta dal produttore;

4) la quarta rimarrà a disposizione del servizio veterinario che lo ha vidimato.

Saranno ritenuti validi solo i modelli distribuiti dall'A.I.M.A. e contrassegnati da un codice a barre.

La compensazione verrà erogata sulla base del numero di animali per i quali è pervenuta all'A.I.M.A. l'attestazione di macellazione o la dichiarazione di avvenuta macellazione entro la data dell'11 settembre 1996; decorso tale termine la documentazione non verrà accolta ai fini dell'erogazione della compensazione.

3) *Controlli in azienda.*

Per quanto concerne il regime di compensazione delle domande pervenute, i controlli in azienda sono espletati dagli organi regionali, secondo criteri e modalità definiti dall'A.I.M.A.

A tal fine l'A.I.M.A. provvederà alla determinazione di un campione di domande da sottoporre a controllo, tenuto conto dei criteri prescritti al riguardo dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto concerne i controlli si evidenzia che essi saranno espletati mediante dettagliata verifica della documentazione cartacea ufficiale presente in azienda (fatture, autofatture, bolle di accompagnamento, il registro di stalla, libri IVA, ecc.) da conservare secondo quanto disposto dalla normativa vigente e da tenere a disposizione degli organi incaricati dei controlli.

Per l'effettuazione di detti controlli, gli organi regionali dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi «Verbali di controllo», che saranno messi a disposizione e precompilati dall'A.I.M.A.

L'esito dei controlli determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento CE 3887/92 art. 10 e di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di frodi.

L'eventuale recupero della compensazione indebitamente erogata sarà effettuato a valere sugli altri aiuti da erogare dall'A.I.M.A. a favore dello stesso produttore.

I verbali di controllo redatti all'atto dell'accertamento dovranno essere firmati dall'incaricato del controllo e controfirmati dal produttore o da un suo rappresentante.

4) *Oneri a carico del servizio veterinario.*

I servizi veterinari competenti per territorio di ubicazione del macello dovranno provvedere a rilasciare l'attestazione di macellazione o la dichiarazione di avvenuta macellazione ai produttori che ne faranno richiesta mediante presentazione del modello allegato 2.

Per il rilascio della suddetta documentazione, nessuna tariffa viene posta a carico degli allevatori richiedenti.

Si precisa, infine, che allo scopo di compensare, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, le perdite di reddito subite dagli allevatori a causa dell'eccessivo prolungarsi del mantenimento in stalla dei capi appartenenti alle suddette categorie e dei conseguenti maggiori costi, nonché tenuto conto del fatto che l'intervento comunitario, rivolto alla stabilizzazione dei mercati, non riconosce capi di peso superiore a kg 410 nel mese di luglio e kg 400 nel mese di agosto, è stata prevista la concessione di compensazioni aggiuntive alla macellazione dei capi in questione. In conseguenza, a tali capi potrà essere concessa una compensazione aggiuntiva nella misura di L. 160.000 per capo di peso in carcassa da kg 410, nel mese di luglio, e da kg 400, nella prima quindicina del mese di agosto, fino a kg 470 e di L. 250.000 per i capi il cui peso è superiore a kg 470. Per ottenere la specifica compensazione gli allevatori dovranno presentare all'A.I.M.A., oltre alla domanda ed alla dichiarazione di avvenuta macellazione o attestato di macellazione, direttamente o tramite OO.PP.AA. entro lo stesso termine dell'11 settembre 1996, anche apposito certificato, come da modello allegato 3, vidimato dal responsabile del macello munito di autorizzazione sanitaria e/o bollo CE e dal classificatore ufficiale munito di patentino. In tale modello occorre attestare, tra l'altro, il peso in carcassa del capo macellato per il quale si richiede la compensazione aggiuntiva.

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

ALLEGATO 1

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

6315
DOMANDA DI PREMIO STRAORDINARIO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI CARNI BOVINE

Domanda presentata per tramite di:
Descrizione ... Prov.

ORIGINALE DA INVIARE ALL'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO (M / F) — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Il domicilio o la sede legale indicate avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COD. ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) — 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COD. ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) — CODICE FISCALE — 4
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO (M / F) — COMUNE DI NASCITA — PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COD. ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - Modalità di pagamento prescelta

☐ **1 - accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al richiedente)
COORDINATE BANCARIE: Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto
Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al richiedente) — 2
N. conto corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** — 3

ATTENZIONE - DA NON STACCARE

QUADRO B

SEZ. I - CONSISTENZA CAPI ALLA DATA DETERMINATA DALL'APPOSITA CIRCOLARE AIMA

VACCHE NUTRICI (1) ________ VITELLONI MASCHI N. ________ VITELLONI FEMMINE N. ________ TOTALE ________

(1) [illegible] dall'art. 4 D del Reg. [illegible] 805/68

SEZ. II - CAPI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE NEL PERIODO DETERMINATO DALL'APPOSITA CIRCOLARE AIMA E PER I QUALI SI RICHIEDE IL PREMIO

VITELLONI MASCHI N. ________ VITELLONI FEMMINE N. ________ TOTALE ________

DICHIARA DI AVER PRESENTATO PER L'ANNO '96

DOMANDA BOVINI MASCHI N. ________ N. ________

VACCHE NUTRICI N. ________ N. ________

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO PER L'ANNO '96 N. ________

DOMANDA DI PREMIO OVICAPRINI PER L'ANNO 1996 N. ________

dichiara

1 ☐ di aver mantenuto o di mantenere in stalla, per almeno 4 mesi antecedenti la data di macellazione, i capi per i quali ha richiesto il premio straordinario;

2 ☐ di essere a conoscenza delle norme Comunitarie e nazionali che regolano il premio straordinario a favore dei produttori di carni bovine;

3 ☐ di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze Comunitarie, con particolare riferimento alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

si impegna:

A ☐ avviare alla macellazione nel periodo determinato dall'apposita circolare AIMA il numero di capi dichiarati nel quadro [illegible]

B ☐ a non presentare altre domande di premio straordinario;

C ☐ consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli;

D ☐ a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme nazionali e Comunitarie, [illegible] degli interessi

SPAZIO RISERVATO ALL'ATTESTAZIONE DEL TRAMITE O IN ALTERNATIVA, ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (LEGGE N° 15/68) (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ________ N° ________
RILASCIATO DA ________ IL ________

(*) N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto o gli impegni riportati nel modello in causa.

Data ________ (giorno mese anno)

In fede

____
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALLEGATO 2

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

6334

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Domanda presentata per tramite di

Descrizione | Prov

[1] Dichiarazione di avvenuta macellazione

[2] Attestato di macellazione

N domanda ______ presentata all'A I M A per premio straordinario a favore dei produttori di carni bovine

ORIGINALE DA INVIARE ALL'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A I.M.A.

Azienda presso la quale sono stati allevati i bovini: PARTITA I.V.A.

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | CODICE FISCALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | REGIONE | AUSL N

COMUNE | PROV. | C.A.P.

Dati del commerciante tramite il quale i bovini sono stati inviati alla macellazione: PARTITA I.V.A.

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | CODICE FISCALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | REGIONE | AUSL N

COMUNE | PROV. | C.A.P.

data ...... L'ALLEVATORE (firma)

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO VETERINARIO

PROGR	NUMERO CAPI (1)	DATA MACELLAZIONE GIORNO	MESE	ANNO	PROGR	NUMERO CAPI (1)	GIORNO	MESE	ANNO	PROGR	NUMERO CAPI (1)	GIORNO	MESE	ANNO
1					5					9				
2					6					10				
3					7					11				
4					8					12				

(1) CAT. A = VITELLONI MASCHI - CAT. E = VITELLONI FEMMINE

TOTALE CAPI

PARTITA I.V.A. MACELLO | DENOMINAZIONE MACELLO.

SEDE

[1] Si dichiara sulla base degli atti risultanti presso il macello di cui sopra (registro di macellazione ai sensi del R.D. 3298/1928 art. 17 e D.LVO 118/92), che dalla data di inizio del periodo alla data di emanazione dell'apposita circolare dell'A I.M.A sono stati macellati i capi sopraelencati provenienti dall'azienda sopraindicata.

data ...... (timbro e firma del veterinario)

[2] Si attesta che per i bovini sopraelencati sono stati effettuati i controlli igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente e che sono stati macellati presso il macello di cui sopra.

data ...... (timbro e firma del veterinario)

Barrare la casella interessata: casella n [1] o n. [2]

ALLEGATO 3

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

CERTIFICATO N°. ....

N. Domanda .... presentata all'Aima per premio straordinario a favore dei produttori di carni bovine

Domanda presentata per tramite di :

[ ] .... [ ]
Descrizione Prov.

Sezione 1

Si dichiara che le carcasse bovine sottolelencate provengono da animali allevati presso l'azienda :
....
C.F. .... e P.IVA .... con Sede in ....
....

Sezione 2

e sono stati macellati presso il macello : Autorizzazione sanitaria e/o bollo CE : ....
....
C.F. .... e P.IVA .... con Sede in ....
....

Sezione 3

e sono stati classificati dal classificatore Sig. ....
Patentino N° ....

come di seguito riportato :

	Peso Carcassa Kg.	Data Macellazione	Categoria	Classe	Stato Ingrass.		Peso Carcassa Kg.	Data Macellazione	Categoria	Classe	Stato Ingrass.
1						26					
2						27					
3						28					
4						29					
5						30					
6						31					
7						32					
8						33					
9						34					
10						35					
11						36					
12						37					
13						38					
14						39					
15						40					
16						41					
17						42					
18						43					
19						44					
20						45					
21						46					
22						47					
23						48					
24						49					
25						50					

Si dichiara che il presente certificato è rilasciato in due copie : una per l'allevatore dei bovini ed una per il macello.

Il Macello

.... Data ....
(Timbro e firma del responsabile)

Il Classificatore

.... Data ....
(Timbro e firma)

96A4812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della Fondazione «de Foucauld padre Carlo», in Cittadella

Con decreto ministeriale 8 luglio 1996 la Fondazione «de Foucauld padre Carlo», con sede in Cittadella (Padova), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 237801/16627 del 16 maggio 1996, a rogito del notaio Paolo Speranza.

96A4785

Annullamento dell'atto di nomina di alcuni componenti del consiglio d'amministrazione e di una deliberazione del consiglio medesimo della Fondazione Levi Montalcini, in Roma, nonché modificazioni allo statuto della stessa.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996 sono stati annullati, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, l'atto di nomina di cinque nuovi componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Levi Montalcini, effettuata dal dott. Alberto Piram in data 15 dicembre 1995, e la successiva delibera adottata dal consiglio di amministrazione, convocato dal medesimo dott. Piram in data 10 gennaio 1996, e nel contempo la Fondazione stessa è stata autorizzata a modificare il proprio statuto, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, di cui all'atto pubblico n. di rep. 62005/12004, del 20 dicembre 1995, a rogito del notaio Massimo Manara.

96A4786

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 8 luglio 1996, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, nel ricavato della vendita delle pellicce, nell'importo della liquidazione e nei gioielli, da destinare all'acquisto di un'autoambulanza che dovrà riportare la dicitura «Dono di Fernanda», disposto dalla sig.ra Ferdinanda Pasquino con testamento olografo pubblicato per atto dott. Vittorio Meda, notaio in Milano, n. di rep. 29056.

96A4783

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione di alcune istituzioni scolastiche nell'elenco di quelle idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreti ministeriali 20 maggio 1996 sono state iscritte nell elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ex legge 30 ottobre 1986, n. 738, le seguenti istituzioni scolastiche:

1) American Community School Ltd. - «Hillingdon Court» con sede in Vine Lane, Hillingdon, Uxbridge - Middlesex UB10 OBE (G.B.);

2) International School of Sophia Antipolis «Centre International de Valbonne» con sede in Valbonne - 06865 Cedex (Francia);

3) «International College Spain» con sede a Calle Vereda Norte, 3 - La Moraleja - Madrid (Spagna).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

96A4784

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
137 AN	Martini Cristina	Filottrano
672 AR	Bruni Augusta	Capolona
796 AR	Emme preziosi S n c di Maestri M & Aretini M.	Arezzo
1036 AR	G.V.M. di Valentini Mario & Gori G.	Arezzo
1258 AR	Divisione oro S.n.c. di Sbragi G. & C	Monte San Savino
1358 AR	Medusa oro S d f. di Calori Simona & C.	Civitella della Chiana
1370 AR	Esseti preziosi S.r l	Arezzo
149 PV	Gaielli Giacomo	Frascarolo
453 TO	Maximilian and Devis S.n.c. di Consuelo Devis e Massimiliano Truffa	Rivara
1574 VI	R. Pasino S.r.l	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
200 AR	Oro Idea S.n.c. di Magi Davide & C.	Arezzo	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
22 CS	Marino José Carlos	Castrovillari
44 MC	Nuova Arte Gamma S.r l.	Macerata
86 MC	Maccaroni Gerardo	Recanati

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
87 MC	Pastori Bruna	Macerata	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Selenia S.n.c., già assegnataria del marchio «401 AR», a suo tempo risultata irreperibile e quindi sollecitata alla restituzione dei punzoni in suo possesso mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 37 del 27 agosto 1994, dalla prefettura di Arezzo, ha restituito due dei tre punzoni in dotazione, denunciando all'ufficio provinciale metrico di Arezzo lo smarrimento del terzo.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori del punzone medesimo a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

96A4814

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Adeguamento della circolare 15 maggio 1996, n. 807441, alla proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il termine previsto al punto 2.1 della circolare n. 807441 del 15 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, deve intendersi modificato in adeguamento a quanto disposto dal decreto ministeriale 18 luglio 1996, che proroga al 30 settembre il termine per la presentazione delle domande di contributo a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (modifica art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996).

96A4866

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 luglio 1996

Dollaro USA	1526,80
ECU	1935,68
Marco tedesco	1030,23
Franco francese	303,60
Lira sterlina	2374,48
Fiorino olandese	917,49
Franco belga	49,985
Peseta spagnola	12,116
Corona danese	266,81
Lira irlandese	2468,22
Dracma greca	6,456
Escudo portoghese	10,011
Dollaro canadese	1110,80
Yen giapponese	14,063
Franco svizzero	1261,19
Scellino austriaco	146,39
Corona norvegese	239,16
Corona svedese	231,44
Marco finlandese	339,21
Dollaro australiano	1206,94

96A4930

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1995

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1995.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1995, conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto ripartiti per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

A ripartizione avvenuta l'A.I.M.A. si riserva comunque di variare per compensare le ripartizioni regionali dei quantitativi sentite le Unioni nazionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 10/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande tenuto conto delle quantità effettivamente ammassate, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre quattro mesi dalla divulgazione del presente disciplinare, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 10/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari le quantità a contributo saranno proporzionalmente ridotte; in ogni caso le quantità inizialmente denunciate devono essere complessivamente assoggettate ai vincoli previsti dal presente disciplinare A.I.M.A.

Tale contributo si intende per prodotto frigo-conservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sbloccherà automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato, se non vi ha già prima provveduto l'interessato; una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e l'ammassatore, a dette scadenze, dovrà individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le associazioni possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitivo.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o i singoli produttori previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti, caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto, modalità seguite nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10 000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconosciute ed operanti nella regione di appartenenza, od in mancanza, deve essere redatta da associazioni di produttori riconosciute ed operanti in altre regioni, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma e regioni limitrofe indicate nella domanda, nella campagna 1995, e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma in via Palestro, 81, dallo stesso produttore unitamente all'originale dall'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alle scadenze previste all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopra indicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma del precedente articolo, non può darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso, in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora l'A I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7 da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5 l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A I M.A stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A I M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e che la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne abbia la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria. artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a tre mesi;

certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire;

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto in originale o in copia, del prodotto in questione L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'Organo regionale di controllo, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art 5 deve essere inviato all'A I.M.A., insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto di cui al presente articolo, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9

Alle Unioni nazionali delle associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate del provvedimento;

esplicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso,

definizione in accordo con l'A.I.M A. delle quote spettanti alle singole regioni nel quadro degli obiettivi nazionali come previsto dal precedente art. 2;

verifica, in accordo con l'A.I.M A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale

Per tali compiti l'A.I M.A riconoscerà alle Unioni un contributo di L. 150 per quintale, per attività di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati

96A4848

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996

Art 1

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1996.

Inoltre, considerata la grave crisi di mercato che ha colpito le produzioni delle regioni Puglia e Campania viene concesso un aiuto particolare all'immagazzinaggio di una quota di tale produzione alle condizioni previste all'art. 7-*bis*.

Le associazioni produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A I M.A entro il 31 agosto 1996

Art. 2

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1996, conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto ripartiti per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

A ripartizione avvenuta l'A.I M A si riserva comunque di variare per compensare le ripartizioni regionali dei quantitativi sentite le Unioni nazionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e stabilito per un importo massimo di lire 10/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande tenuto conto delle quantità effettivamente ammassate, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre quattro mesi dalla divulgazione del presente disciplinare, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 10/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari le quantità a contributo saranno proporzionalmente ridotte; in ogni caso le quantità inizialmente denunciate devono essere complessivamente assoggettate ai vincoli previsti dal presente disciplinare A.I.M.A.

Tale contributo si intende per prodotto frigo-conservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sbloccherà automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato, se non vi ha già prima provveduto l'interessato; una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e l'ammassatore, a dette scadenze, dovrà individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le associazioni possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitivo.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori per le regioni in cui non esistono associazioni dei produttori di patate riconosciute o in alternativa associazioni di produttori ortofrutticoli risconosciute ai sensi della legge n. 622/1967 alle condizioni di cui al penultimo comma del presente articolo. È in facoltà dei produttori di associarsi alle suddette organizzazioni o ad appoggiarsi ad esse per la definizione delle istanze di stoccaggio. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere presentata da associazioni dei produttori di patate riconosciute ed operanti nella regione di appartenenza, od in loro mancanza, da associazioni di produttori di patate riconosciute ed operanti in altre regioni o in alternativa da associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1996, e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma in via Palestro, 81, dallo stesso beneficiario unitamente all'originale dall'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alle scadenze previste all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7-*bis*.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibiltà del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopra indicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi ad eccezione di quanto previsto all'art. 7-*bis*.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma del precedente articolo, non può darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso, in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5 l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e che la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne abbia la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a tre mesi;

certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire;

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'Organo regionale di controllo, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 deve essere inviato all'A.I.M.A., insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto di cui al presente articolo, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 7-*bis*.

Per il prodotto delle regioni Puglia e Campania, come indicato all'art. 1 del presente atto disciplinare, il periodo minimo di immagazzinaggio è fissato in un mese e per un quantitativo massimo di q.li 500.000.

Il compenso massimo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato in L. 3.000 q.le.

Per quanto concerne le caratteristiche dei magazzini, la presentazione delle istanze, le modalità di richiesta dell'aiuto finanziario, valgono le norme del presente disciplinare.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle Unioni nazionali delle associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate del provvedimento;

esplicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

definizione in accordo con l'A.I.M.A. delle quote spettanti alle singole regioni nel quadro degli obiettivi nazionali come previsto dal precedente art. 2;

verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale.

Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscerà alle Unioni un contributo di L. 150 per quintale, per attività di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.

96A4849

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 2211/U del 3 luglio 1996, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter*, della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, adottate dal comitato direttivo con deliberazione n. 26 dell'8 marzo 1996.

96A4787

PROVINCIA DI ANCONA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Jesi e Senigallia

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 105 dell'11 giugno 1996 (V° C.C.R.M. n. 12688 del 3 luglio 1996), ha stabilito di approvare il piano di recupero dell'area ex SIMA, sita in via Mazzini, del comune di Jesi, in variante al vigente piano regolatore generale (delibera n. 41 del 16 febbraio 1996), conformemente alle prescrizioni di cui al parere del CPT, allegato n. 2 alla predetta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 103 dell'11 giugno 1996 (V° C.C.R.M. n. 12687 del 3 luglio 1996), ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 34/1992, la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Senigallia per l'ampliamento del cimitero di Roncitelli, conformemente alle prescrizioni di cui al parere del CPT, allegato n. 2 alla predetta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

96A4788

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare: N02X - diritto privato comparato - disciplina: sistemi giuridici comparati.

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

96A4857

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia - sede di Benevento:

ragioneria generale ed applicata (settore P02A);

informatica giuridica (settore N20X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4856

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto: settore scientifico-disciplinare: F05X - microbiologia e microbiologia clinica - disciplina: microbiologia;

un posto: settore scientifico-disciplinare: F03X - genetica medica - disciplina: genetica medica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità di finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A4858

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Roma». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 19 giugno 1996)

Nel testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 596 in data 15 maggio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo *Aeronautica* ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 596 in data 15 maggio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo *Esercito* ...».

96A4792

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Liberta, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA gia ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

·e pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
erie indicate nelle pagine precedenti.

o essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - ·sando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le ella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e ısegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

nti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
al 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

·rie generale.
L. 385.000
L. 211.000

erie speciale
nti alla Corte
L. 72.500
L. 50.000

erie speciale
à europee:
L. 216.000
L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

bbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere ·o per materie 1996.*

·rie generale . . . . . L. 1.400
·rie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400
serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . . L. 2.750
ensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400
:icoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.500
fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

. . . . . L. 134.000
pagine o frazione . . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

. . . . . L. 87.500
. . . . . L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

ıni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
·ssive . . . . . L. 1.500
ımandata . . . . . L. 4.000
al 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

. . . . . L. 360.000
. . . . . L. 220.000
pagine o frazione . . . . . L. 1.550

d a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, ordinari e straordinari, sono raddoppiati

·re versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei ·e richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla ıtivo abbonamento.

clgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
·1 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

›096*

L. 1.400